



47043-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Donatella Galterio	- Presidente -	Sent. n. sez. 934
Andrea Gentili		CC - 26/9/2023
Vittorio Paziienza		R.G.N. 26764/2023
Antonio Corbo		
Enrico Mengoni	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza del 21/2/2023 della Corte di cassazione;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il
ricorso;
udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. (omissis)
, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 16754/23 del 21/2/2023, questa Corte suprema, Quarta
sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da (omissis) (omissis) e (omissis)
(omissis) avverso la sentenza emessa il 21/12/2021 dalla Corte di appello di
(omissis) che aveva condannato entrambi per il delitto di cui all'art. 589,
comma 2, cod. pen.

2. Propone ricorso ex art. 625-*bis* cod. proc. pen. la (omissis) a mezzo del proprio difensore, deducendo l'errore di fatto nel quale la Corte di legittimità sarebbe incorsa. Premesso che la ricorrente sarebbe stata riconosciuta colpevole del delitto di omicidio colposo per non aver disposto i sopralluoghi necessari per verificare l'idoneità, ai fini della sicurezza, degli interventi proposti con nota del 3/10/2009 da "(omissis) s.p.a." (capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese incaricato dalla provincia di (omissis) della manutenzione delle strade), la sentenza n. 16754/23 non avrebbe considerato un decisivo elemento documentale emerso da entrambe le pronunce di merito: una comunicazione del 9/3/2010, inoltrata alla provincia di (omissis) (ed esibita in aula al teste (omissis) con la quale "(omissis) dava atto di un incontro tenutosi il (omissis) (omissis) precedente, presso gli uffici provinciali, durante il quale erano stati convenuti lavori "a canone" (ripasso segnaletica esistente) ed "extracanone" (esecuzione di segnaletica non esistente e/o su striscia centrale) su un tratto della (omissis) (omissis) compreso quello in cui si era poi verificato l'incidente mortale. L'inesatta percezione delle risultanze processuali, dunque, avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella che altrimenti sarebbe stata adottata, risultando che la ricorrente - nella sua qualità dirigenziale - si sarebbe attivata ed avrebbe autorizzato i lavori indicati da "(omissis) come necessari, non potendo, pertanto, essere chiamata a rispondere dell'evento letale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Occorre ribadire, in primo luogo, che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-*bis* cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/3/2022, Basile, Rv. 221280).

5. Tanto premesso, il Collegio rileva che l'errore segnalato dalla ricorrente, quand'anche esistente, non rivestirebbe carattere di decisività, tale, dunque, da soverchiare la pronuncia di condanna.

6. In particolare, se anche fosse stato riscontrato che, successivamente alla segnalazione di "(omissis) l'el 3/10/2009 (pervenuta in Provincia il 6/10/2009), si era effettivamente tenuto un incontro tra rappresentanti di quest'ultima e dell'ente (omissis) (peraltro, non è dato sapere nella persona di chi), nel corso del quale



erano stati convenuti i citati interventi di manutenzione sulla (omissis), che " (omissis) si impegnava ad eseguire già nella settimana successiva, ciò non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità penale della ricorrente, secondo il percorso argomentativo steso dai Giudici del merito e non censurato dalla Corte di legittimità.

6.1. La (omissis) infatti, è stata riconosciuta colpevole del reato di omicidio colposo per aver determinato la morte di (omissis), lungo l'(omissis) (omissis) e (omissis), e segnatamente perché – quale responsabile del procedimento del (omissis): (omissis) - "ometteva di predisporre in corrispondenza del (omissis) della (omissis) citata l'apposita segnaletica (omissis) prevista dall'art. 38, comma 7, C.d.S., sia verticale che orizzontale". Ebbene, la sentenza impugnata ha evidenziato che: a) il 3/10/2009, la (omissis) aveva inviato al citato Ufficio 12 una nota con la quale erano segnalate alcune anomalie sulla (omissis) (omissis) n. 9, con richiesta di autorizzazione di intervento di manutenzione a misura; b) la nota, tra l'altro, evidenziava la necessità di eseguire interventi di segnaletica orizzontale di nuovo impianto anche nel tratto poi oggetto del sinistro; c) la stessa (omissis) nell'occasione, si rimetteva al "giudizio tecnico" della Provincia, chiedeva che fosse ordinata l'esecuzione dei lavori e restava in attesa "delle relative istruzioni in merito all'attività istruttoria necessaria (sopralluoghi, documento e/o progetto preliminare) e ad eventuali successive esecuzioni". Muovendo da questi elementi in fatto, i Giudici di merito – con argomento non censurato in sede di legittimità – avevano quindi riscontrato che l'indicazione fornita da (omissis) non era vincolante per l'ente pubblico committente (la Provincia), al cui definitivo giudizio tecnico era rimessa la decisione circa gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a garantire la messa in sicurezza del tratto (omissis)

6.2. Ne consegue, dunque, che, anche ammettendo che un incontro tra impresa e Provincia si fosse tenuto il 12/2/2010, che i sopralluoghi fossero stati compiuti e che fossero stati convenuti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale (come si legge nella nota del 9/3/2010), rimarrebbe comunque un evidente profilo di colpa in capo alla ricorrente, quale non aver verificato – anche attraverso tecnici dell'ente - se tali lavori fossero stati poi effettivamente eseguiti e, primariamente, se fossero sufficienti alla messa in sicurezza; come indicato nella sentenza impugnata, infatti, l'istruttoria aveva evidenziato che alla data dell'incidente (19/8/2011), nessun intervento era stato compiuto sulla segnaletica verticale (volta a segnalare una pericolosa curva sinistrorsa di 106-107 gradi), né su quella indicante il limite di velocità (allora pari a 90 km/h, successivamente portato a 30 km/h), nonostante questi interventi fossero poi risultati evidentemente necessari per evitare il sinistro, al pari di quelli sulla segnaletica

orizzontale (gli unici – si ribadisce - citati nella nota del 9/3/2010) e nonostante fosse trascorso un anno e mezzo dal supposto incontro tra " (omissis) e (omissis) della Provincia del febbraio 2010.

7. Alla luce di quanto precede, dunque, il ricorso straordinario deve essere rigettato, sul presupposto che l'eventuale errore percettivo imputabile alla sentenza n. 16754/23 non avrebbe comunque carattere decisivo, idoneo a soverchiare l'affermazione di responsabilità della (omissis) che andrebbe pertanto confermata. L'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, dunque, non avrebbe comunque condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (per tutte, Sez. 2, n. 41782 del 30/9/2015, Cofano, R. 265248), con conseguente manifesta infondatezza della richiesta.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegua, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023

Il Consigliere estensore

Enrico Mengoni



Il Presidente

Donatella Galterio

